



Luciana Mari
Consulente del Lavoro

Milano, 10 gennaio 2022

Spett.li
Lavoratori/trici

Circolare informativa n° 02/2022 – Novità lavoratori dipendenti

Oggetto: Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022): tutte le novità in materia di lavoro

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche.

In particolare, vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito ed è rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto. Viene, inoltre, modificata la disciplina del trattamento integrativo ed è disposta l'abrogazione dell'ulteriore detrazione. Tutte queste novità trovano applicazione dal periodo d'imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio.

La riforma del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche contenuta nella Legge di Bilancio 2022 va necessariamente integrata con quanto disposto dal D.Lgs n. 230/2021 che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, misura che, a partire dal mese di marzo 2022, andrà a sostituire le detrazioni per figli a carico.

Nel presente informativa si propone una panoramica del regime di tassazione del reddito delle persone fisiche in vigore dal periodo d'imposta 2022, evidenziando, tuttavia, che la piena attuazione della riforma richiederà un intervento di prassi amministrativa da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

L'art. 11 al comma 1 del TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, fissa, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le seguenti **aliquote per scaglioni di reddito**:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

Rispetto alle **aliquote** e agli **scaglioni in vigore fino al 31.12.2021, dal periodo d'imposta 2022**, si rilevano le **seguenti modifiche**:

- Gli scaglioni di reddito si riducono da cinque a quattro;

Via Domenichino 10 - 20149 Milano - Tel. 02.36537632
Codice fiscale: MRALCN75D70B300H - P. I.V.A.: 02896950124



- I primi due scaglioni mantengono i medesimi limiti del passato (rispettivamente, euro 15.000 per il primo scaglione ed euro 28.000 per il secondo scaglione) mentre vengono ridefiniti i limiti dei restanti scaglioni;
- Per quanto concerne le aliquote:
 - E' confermata al 23% l'aliquota per il primo scaglione;
 - Scende dal 27% al 25% l'aliquota per il secondo scaglione;
 - Si riduce dal 38% al 35% l'aliquota per il terzo scaglione che ricomprende ora i redditi fino a euro 50.000 (in precedenza il terzo scaglione ricomprendeva i redditi fino a euro 55.000);
 - Viene soppressa l'aliquota del 41% (prevista in passato per il quarto scaglione) e viene sostituita dall'aliquota del 43% che trova ora applicazione per i redditi superiori a euro 50.000 (in precedenza l'aliquota del 43% trovava applicazione per i redditi oltre euro 75.000 rientranti nel quinto scaglione).

ALTRE DETRAZIONI

L'art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le **detrazioni** spettanti in funzione della **tipologia di reddito prodotto** (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

A decorrere **dal periodo d'imposta 2022**, le **altre detrazioni** risultano essere **così rimodulate**:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
RC <= 15.000	euro 1.880
15.000 < RC <= 28.000	$1.910 + 1.190 \times ((28.000 - RC)/13.000)$
28.000 < RC <= 50.000	$1.910 \times ((50.000 - RC)/22.000)$

Rispetto alle **altre detrazioni in vigore fino al 31.12.2021**, **dal periodo d'imposta 2022**, per i **redditi di lavoro dipendenti e assimilati**, si rilevano le **seguenti modifiche**:

- Il limite massimo reddituale per beneficiare delle altre detrazioni scende da euro 55.000 a euro 50.000;
- Viene ampliata da euro 8.000 a euro 15.000 la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di euro 1.880, fermo restando che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
- Per i redditi intermedi (compresi tra euro 15.000 e euro 50.000) si assiste ad un aumento significativo dell'importo teorico della detrazione:
 - Per la fascia di reddito compresa tra euro 15.000 e euro 28.000, la detrazione base sale da euro 978 a euro 1.910 e aumenta da euro 902 a euro 1.190 anche la maggiorazione potenziale della detrazione base che subisce il riproporzionamento all'aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;



Luciana Mari
Consulente del Lavoro

- Per la fascia di reddito superiore, compresa tra euro 28.000 e euro 50.000, la detrazione potenziale base sale da euro 978 a euro 1.910, fermo restando che il relativo valore effettivo subisce il riproporzionamento all'aumentare del reddito per effetto del coefficiente risultante dal rapporto presente nella formula;
- E' previsto un aumento di euro 65 della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito compresa tra euro 25.000 e euro 35.000.

Rimane, invece, invariato:

- Il sistema di formule per determinare il coefficiente che ridetermina l'importo della detrazione effettivamente spettante (le formule sono adeguate con nuovi valori al numeratore/denominatore);
- La previsione secondo cui il coefficiente risultante dalle formule va considerato nelle prime quattro cifre decimali con troncamento;
- Il riconoscimento delle altre detrazioni in funzione dei giorni di durata del rapporto di lavoro.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Un discorso a parte meritano le detrazioni per figli a carico. Tali detrazioni, disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettera c) del TUIR non sono oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022. È, invece, il D. Lgs n. 230/2021 che se ne occupa, dal momento che

- Dispone l'**istituzione**, a decorrere **dal mese di marzo 2022**, dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**, un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE), che **va a sostituirsi**, tra le varie misure, **alle detrazioni d'imposta per figli a carico**;
- **Apporta**, a decorrere **dal 1° marzo 2022**, una serie di **modifiche** all'art. 12, comma 1, lett. c) **del TUIR** e dispone l'**abrogazione** della detrazione aggiuntiva su base annua di euro 1.200 in presenza di almeno quattro figli a carico.

ATTENZIONE!!!!

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole dettate dal TUIR.

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Non si rilevano modifiche per quanto concerne le detrazioni per coniuge a carico per cui nel periodo d'imposta 2022 **continueranno a trovare la consueta applicazione.**

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Non si rilevano modifiche nemmeno per quanto concerne le detrazioni per altri familiari a carico per cui nel periodo d'imposta 2022 **continueranno a trovare la consueta applicazione.**



Luciana Mari
Consulente del Lavoro

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull'art. 1, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, **confermando**, anche **per il periodo d'imposta 2022**, il **trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000** per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) **e con imposta lorda**, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare **superiore alle detrazioni da lavoro spettanti**. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il **trattamento integrativo** anche se il **reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, **ma** solo in presenza della seguente **specifica condizione**:

- La somma di:
 - **Detrazioni per carichi di famiglia** (per figli, coniuge e altri familiari),
 - **Altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato**,
 - **Detrazioni per oneri**
 - Detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021,
 - Detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche,
 - Detrazione su spese mediche,
 - Detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021,

deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda.

Con riferimento, dunque, ai **titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro**, **dal periodo d'imposta 2022**, il **trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti**.

In questa ipotesi, il trattamento è

- Riconosciuto per un **ammontare non superiore a euro 1.200 annui**,
- Determinato **in misura pari** alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l'imposta lorda (dunque, il trattamento è pari **all'incapienza generatasi**, nel limite annuo di euro 1.200).

In via generale, rimane confermato che i sostituti d'imposta devono verificare in sede di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo. Qualora, in tale sede, il trattamento si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al relativo recupero. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

ULTERIORE DETRAZIONE

La Legge di Bilancio 2022 dispone, infine, per il **periodo d'imposta 2022**, la soppressione dell'**ulteriore detrazione** riconosciuta, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.



Luciana Mari
Consulente del Lavoro

RIDUZIONE CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI

Soltanto per l'anno 2022 è prevista la **riduzione** di 0,80 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (escluso domestici) con retribuzione imponibile parametrata su tredici mensilità non eccedente € 2.692 mensili.

TRE MESI AGGIUNTIVI PER L'INDENNITA' DI MATERNITA' DELLE LAVORATRICI AUTONOME

La nuova legge di Bilancio, senza modificare l'impianto normativo e la misura dell'indennità (80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente per legge o del reddito da lavoro), ha previsto un ulteriore periodo indennizzabile a favore delle:

- Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS non iscritte ad altre forme obbligatorie;
- Lavoratrici autonome e imprenditrici agricole, ossia coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza.

In dettaglio, l'estensione spetterà dopo i 5 mesi attualmente previsti, per altri 3 mesi a condizione di aver dichiarato un **reddito inferiore a € 8.145** nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità. Tale importo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT.

CONGEDO PADRI LAVORATORI

Diventa strutturale il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore previsto inizialmente in via sperimentale.

Ricordiamo infatti che il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo più volte modificato negli anni a causa del susseguirsi di diverse disposizioni. Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha confermato la durata del congedo di 10 giorni (più un giorno facoltativo) anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021 estendendolo altresì ai casi di morte perinatale del figlio. Scompare, pertanto, il carattere sperimentale del beneficio che di fatto dal 2022 resta ancorato ai **10 giorni obbligatori oltre ad un ulteriore giorno facoltativo**, in accordo con la madre e in sua sostituzione.

APE SOCIALE – OPZIONE DONNA – QUOTA 102

La disciplina di **Opzione Donna** è prorogata con i requisiti precedenti ed il 31 dicembre 2021 è il termine entro cui le lavoratrici devono aver maturato un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** e un'età che rimane, pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Ape sociale: è confermata per il 2022 a vantaggio di coloro che alla data del 31 dicembre 2022 raggiungeranno i requisiti già previsti per il 31 dicembre dell'anno precedente. L'estensione si applica



Luciana Mari
Consulente del Lavoro

anche ai lavoratori che hanno da poco concluso il periodo di percezione della NASpI che non dovranno più aspettare tre mesi dal termine di quest'ultima.

Si riduce da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso alla misura che ora contempla anche altre categorie di addetti a lavori gravosi, tra i quali gli edili e ceramisti, estetisti, magazzinieri, agricoltori, autisti e anche ai maestri.

Quota 100 diventa **Quota 102**, pertanto nel 2022 sarà possibile andare in pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Non è prevista penalizzazione sul calcolo della pensione.

Lo Studio si riserva di informare i lavoratori, per tramite del datore di lavoro, su ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire.

Cordiali saluti